



LEGAMBIENTE

Spett.le Regione del Veneto
Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente
SERVIZIO VIA
Calle Priuli – Cannaregio, 99
31121 Venezia

Verona, 1 dicembre 2007

Oggetto: osservazioni allo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE relativo alla progettata apertura del cantiere di estrazione mineraria di marna da cemento denominato “ Marezzane”

Il sottoscritto Lorenzo Albi – Presidente dell'Associazione Legambiente Verona – con riferimento al progetto indicato in oggetto presenta le seguenti osservazioni:

Premessa

Prima di iniziare a considerare il presente progetto è necessario definire il concetto di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e dei suoi effetti cumulativi.

1-Con il **concetto di VIA** si intende quella procedura tecnica amministrativa con cui si fornisce uno strumento di supporto nei processi decisionali che riguardano progetti, opere o interventi con potenziali effetti sull'ambiente, consentendo di prevedere e stimare tali effetti, rendendo possibile la scelta di un'opera ad impatto minimo in un sito ottimale.

Per avere un'idea chiara sui motivi che hanno indotto la Comunità Europea a predisporre l'obbligatorietà della procedura di VIA per determinati progetti, bisogna citare alcuni passi della direttiva stessa; essa nelle premesse statuisce: *“Il Consiglio delle Comunità Europee: Considerando che i programmi d'azione della Comunità Europea in materia ambientale del 1973, del 1977 e del 1983, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tenere subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni(...); considerando che occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente (...); considerando che i principi di valutazione ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quello che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione (...); considerando che, per i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni (...); considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della*

varietà della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita; ha adottato la presente direttiva (...)”.

2-Con le parole **impatti ed effetti cumulativi** si intendono tutte quelle interazioni tra i progetti che concorrono ad una prolungata degradazione ambientale. Il Canadian Environmental Assessment Act del 1995 invitava a includere nella procedura di VIA la valutazione di “ *tutti gli effetti cumulativi sull'ambiente che è probabile si verifichino a seguito della combinazione di più progetti o attività, già realizzate o che lo saranno in futuro e la loro rilevanza*” (Sadar, 1997). Tra le definizioni proposte per “valutazione degli impatti cumulativi” viene compresa la valutazione degli effetti in un'area più ampia di quella di progetto che potrebbe superare i confini amministrativi, e in un periodo di tempo più lungo, che comprenda non solo il presente ma anche il passato e il futuro; la considerazione degli effetti sulle componenti ambientali causati dalle interazioni con altre azioni e non solo gli effetti del singolo progetto in esame; l'analisi delle attività passate, attualmente in esercizio, e ragionevolmente prevedibili in futuro (Cumulative Effects Working Group 1997). I diversi tipi di perturbazioni che si verificano nella stessa area e che, interagendo tra loro, potrebbero generare differenti risposte quantitative e qualitative da parte dell'ambiente ricevente, vengono chiamati “effetti sinergici”.

Gli impatti cumulativi possono inoltre essere classificati omeotipici o eterotipici (Irving et al.,1986). Nel primo caso gli impatti derivano dallo sviluppo di più azioni dello stesso tipo (es. coltivazione di più lotti e più cave insieme); nel secondo si intendono impatti causati dalla combinazione di due o più azioni, o sfruttamento di suoli, di tipo differente.

Osservazione 1

In data 10 aprile 2000 la Comunità Montana della Lessinia unitamente a WWF Italia ha promosso un ricorso con istanza di sospensione contro il Ministero dell'Industria - Distretto Minerario di Padova, impugnando un provvedimento di rinnovo per la durata di venticinque anni della concessione mineraria denominata “Monte Noroni”. L'illegittimità del Decreto era fondata sul divieto assoluto di escavazione contenuto nel Piano Ambientale del Parco Regionale Naturale della Lessinia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 4 giugno 1997 n.42, confermato tra l'altro anche dalle norme di attuazione della Legge Regionale Veneta n.12 del 1990.

La Comunità Montana della Lessinia con la delibera n.107 del 4 ottobre 1999 esprimeva con chiarezza la sua opposizione all'escavazione, sottolineando la contraddittorietà dell'esercizio proposto con il provvedimento di ripermimetrazione del Parco che voleva rappresentare un “unicum” geografico-geologico da preservare e valorizzare.

Alla data odierna il Tribunale Amministrativo del Veneto non ha ancora espresso nessun parere, pertanto nel caso di un parere favorevole inficerebbe il proseguo di ogni attività direttamente connessa con l'area del Parco della Lessinia.

A supporto del citato ricorso al TAR si ricorda che in base alla Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) – “Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, all'articolo 2 (Parchi naturali regionali) si cita testualmente: “*I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico - ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate. I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco*”.

Va inoltre ricordato che le attività di miniera (e di cava) subiscono tutta una serie di limitazioni, laddove ricadano in parchi naturali: innanzitutto, quella che discendono direttamente dalla legge: dall'art. 11, legge 6 dicembre 1991, n. 394, che stabilisce, in via di principio, il divieto di aprire ed esercitare miniera e cava.

Osservazione 2

Nel Quadro di riferimento programmatico del SIA nell'analisi riferita ai vari strumenti programmazione territoriale (PTRC, PTP, PRG...etc) si dichiara che non esistono vincoli o elementi ostativi all'esercizio dell'attività mineraria prevista. Tenendo presente che su tutto il territorio del Comune di Marano di Valpolicella nonché sul territorio Comunale di Fumane insiste il

vincolo paesaggistico e il vincolo forestale idrogeologico, è opportuno ricordare la sentenza n.201/1985 della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana relativa al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, dove dal testo si evince che *nelle zone soggette (ai sensi dell'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267) a vincolo idrogeologico, per qualsiasi lavoro di trasformazione del suolo (come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa) e quindi anche per le opere di utilizzazione delle miniere, occorre l'autorizzazione forestale di cui all'art. 7 r.d. citato. Tale autorizzazione - che in virtù del disposto dell'art. 69, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è ora di competenza delle regioni - e' necessaria, per i lavori suddetti, anche quando sia stata accordata la concessione mineraria, non potendo questa ritenersi sostitutiva di quella. Spetta quindi alla Regione Veneto, laddove sia stato imposto il vincolo idrogeologico, il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione, e va perciò annullato l'ordine di esecuzione di lavori impartito, riguardo alla "Concessione mineraria Malga Ofra", in Comune di Recoaro Terme, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 381/382 del 22 gennaio 1983.*

Osservazione 3

Nella relazione si afferma che *"la compatibilità paesaggistica dell'opera coincide con la capacità intrinseca del paesaggio di "assorbire" le nuove modificazioni senza subire processi di deterioramento funzionale e scenico".*

La protezione dell'ambiente e del territorio trova base istituzionale nell'art. 9 della Costituzione che enuncia il principio della tutela del paesaggio. I vincoli di natura ambientale, posti in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (*«Protezione delle bellezze naturali»*; in *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1939, n. 241), e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (*«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»*; in *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1985, n. 431), accedono a porzioni di territorio e sono tesi a conservare le condizioni geofisiche o morfologiche del territorio, a significare che il vincolo si pone istituzionalmente come impedimento a iniziative di trasformazione del territorio (*Alibrandi-Ferri, I beni culturali ed ambientali, Milano, 2000*).

Secondo la giurisprudenza, la nozione di paesaggio, alla luce delle citate disposizioni normative è, infatti, *«connessa alla salvaguardia della fisionomia, visivamente apprezzabile, degli immobili tutelati come bellezze naturali, ovvero della forma del territorio di cui le aree protette costituiscono componente essenziale dal punto di vista estetico-culturale»* (si vedano le sentenze Cass. Pen., 17 marzo 1999, Riv. Pen., 1999, 1040; Cass. Pen., 10 marzo 1999, Riv. Pen., 1999, 1035; Cass. Pen., 21 gennaio 1991, Mass. Cass. Pen., fasc. 3, 24.).

La Regione Veneto, organo preposto al rilascio dell'autorizzazione nella zona tutelata, muovendosi nella stessa linea conduttrice esaminata a riguardo di quello preposto al vincolo idrogeologico, accerta e valuta se dall'intervento nella zona soggetta a vincolo possa derivare danno alla bellezza naturale del sito. Proprio prendendo le mosse da questa premessa, si impone una precisazione in ordine all'ambito di applicabilità della disciplina specifica a tutela delle bellezze naturali. Va rilevato, infatti, come, anche per le zone non vincolate, sia prevista, comunque, una tutela dei valori ambientali del sito (e, quindi, anche di quelli estetici) in forza della legge n. 221/1990 (*«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria»*); queste prescrizioni sono emesse dall'Autorità mineraria anche laddove l'attività estrattiva sia attuata in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a lato delle prescrizioni emesse dall'organo preposto alla tutela di tale vincolo.

Osservazione 4

Gli impatti cumulativi omeotipici riguardano la valutazione dell'attuale proposta di progetto con le passate azioni, ovvero le coltivazioni nei cantieri di La Valle, Santoccio, Ziviana, Gazzo, Barbiaghe, Salto, oltre al rilevante cantiere Giroto unico cantiere ancora attivo. Andrebbero inoltre considerati gli effetti con le attività estrattive presenti nello stesso comune di Fumane sia per le estrazioni sul Monte Pastello sia per quelle nel polo estrattivo di Gorgusello. La perdita di suolo insieme alla modificazione della stessa morfologia dei luoghi comporta un'alterazione e un cambiamento del paesaggio, oltre ad una trasformazione del profilo idrogeologico in rapporto alla fragilità geomorfologica e litologica dell'intera regione subalpina.

Osservazione 5

Definita l'area di studio a scala sufficientemente ampia, per consentire la ricerca di relazioni causa-effetto tra azioni e componenti ambientali valutate, gli impatti cumulativi eterotipici devono considerare tutte le possibili interazioni con altre attività, anche se non necessariamente prodotte o connesse con l'azione stessa.

Nel Comune di Fumane, nell'angolo sud-ovest dell'area oggetto della concessione, insiste un impianto per la produzione di clinker (cemento) di mq. 117000, con una capacità produttiva dichiarata di 1.300.000 ton. e con una produzione effettiva media degli ultimi tre anni di 660.000 ton.. Per la produzione del cemento l'Industria Cementi Rossi ha ottenuto l'iscrizione al registro provinciale delle aziende che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata con un quantitativo annuo di rifiuti trattati pari a t. 112.500.

Relativamente all'attività industriale sopraccitata l'ARPAV ha svolto un'indagine, riferita ai dati 2004-2006, nella quale ha affermato che *“ le concentrazioni di PTS misurate presso la stazione di Fumane-scuole medie ha messo in luce un forte legame fra concentrazioni di inquinanti e orografia del territorio. L'analisi della correlazione fra direzione di provenienza del vento e valori di concentrazione mostra come valori elevati di PM_{10} si misurano sia in corrispondenza di venti provenienti da Nord-Nord Ovest, sia in corrispondenza di venti provenienti da Sud, Sud-Est, suggerendo così un contributo alla concentrazione di polveri sia interno al comune, che esterno.*

I valori medi di concentrazione di PM_{10} stimati sono inferiori alle soglie di legge, non così il numero annuale di superamenti del limite giornaliero che supera i 35 ammessi dalla normativa”.

Nel periodo dall' 8 al 19 agosto 2007 è stata valutata l'incidenza delle emissioni dei camini dei forni del cementificio e sono state misurate le concentrazioni di biossido di azoto dalle quali è stato rilevata una maggiore accentuazione dell'inquinante rispetto a periodi precedenti. E' emersa una maggiore concentrazione delle emissioni nelle ore centrali della giornata, dato che sottolinea il contributo del cementificio alle stesse.

Nello stesso periodo sono stati effettuati anche campionamenti di foglie delle specie coltivate maggiormente presenti nel territorio di Fumane, ed è stata rilevata un'elevata concentrazione di alcuni elementi (metalli) nei tessuti di foglie o aghi, dato che può essere indicativo di tossicità e di eccessiva immissione dell'elemento nell'ecosistema.

Vanno altresì valutate gli effetti cumulativi indotti dalla consistente mobilità di mezzi pesanti che transitano dalla cemeniteria verso le arterie principali attraversando il centro del capoluogo.

Dai volumi prodotti dalla cemeniteria negli ultimi anni pari a 660.000 ton/anno, sommati alle 112.500 ton di rifiuti trattati, si desume un passaggio medio giornaliero pari a circa 190 camion, numero che certamente determina una concentrazione di inquinanti, di disagi alla comunità e depauperamento dei luoghi.

Conclusioni

La Environmental Impact Assessment più semplicemente EIA nasce negli Stati Uniti d'America negli anni settanta con campo di applicazione nella pianificazione territoriale, come strumento metodologico in rapporto alle esigenze di considerare le variabili ambientali nelle decisioni riguardanti gli investimenti di notevoli dimensioni fisiche e con caratteristiche peculiari in grado di provocare pesanti cambiamenti, alterando gli equilibri esistenti.

La Comunità Europea recepisce nel 1985 tale metodologia, affinando criteri di valutazione che permettono di valutare il livello di impatto ambientale generato da molti interventi in ambito pubblico e privato.

Benché gli sforzi condotti e gli impegni presi da alcuni governi, al fine di garantire una maggiore tutela nel rispetto dell'ambiente, siano di qualche anno addietro è solo con la Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo” (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, che si consolida un atteggiamento culturale che tende a valutare dal punto di vista ambientale gli effetti prodotti dalle azioni umane nei diversi campi d'azione, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo socioeconomico e culturale delle diverse comunità umane. E' qui che per la prima volta si parla di “sviluppo sostenibile”, come prerogativa necessaria per migliorare le condizioni della vita attraverso l'equilibrio tra ambiente, vita sociale, economia e cultura.

La definizione di sviluppo sostenibile si basa su due concetti:

la *solidarietà inter-generazionale* che consiste nell'obbligo morale di dare alle generazioni future un mondo invariato rispetto a quello che hanno trovato se non qualitativamente migliore;

la *solidarietà infra-generazionale* che considera le diverse condizioni di vita tra ricchi e poveri di paesi diversi e all'interno della stessa nazione, in modo tale da distribuire in maniera equa a livello mondiale i benefici derivati dallo sviluppo.

Durante la conferenza viene stipulato un documento guida chiamato AGENDA 21 con il quale i governi dei paesi più ricchi si impegnano a considerare e a limitare i fattori di rischio mondiale come: il rilascio nell'atmosfera di sostanze inquinanti, il consumo dell'acqua, la situazione delle risorse idriche e la riduzione delle condizioni di sottosviluppo che affligge tutti i paesi poveri.

Per raggiungere tali obiettivi è perciò necessario applicare un adeguato approfondimento teorico metodologico che si avvalga di modelli ambientali da utilizzarsi nel campo della pianificazione e dello sviluppo. I modelli ambientali che comunemente vengono applicati sono prevalentemente di matrice anglosassone e prevedono un coinvolgimento costante della popolazione durante tutte le fasi e non solo nelle decisioni marginali o a fine lavori, indipendentemente dal grado di preparazione della stessa. Purtroppo in molti paesi europei questo tipo di metodologia rischia di essere applicato solamente perché imposto dalla legge e tra l'altro in relazione solo a determinati progetti, anziché essere uno strumento acquisito della pianificazione e dello sviluppo.

Perché un progetto sia sostenibile, si tratta di garantire allo stesso delle condizioni fondamentali:

- la *compatibilità ambientale*: ovvero non dovrà modificare in modo irreversibile gli equilibri esistenti, se non in senso positivo. I processi di sviluppo a loro volta saranno atti a garantire un minor uso possibile delle risorse non rinnovabili, a non modificare in maniera irreversibile gli equilibri naturali e infine a non produrre effetti omologanti;
- la *durabilità*: dovrà garantire un intervento umano duraturo, ossia protratto nel tempo.

Inoltre accanto a questi aspetti affinché il modello considerato sia un valido strumento per operare nell'ambiente dovrà avvalersi di cinque principi fondamentali :

- *principio di interesse generale*: considera il territorio patrimonio comune dell'umanità e non solo di chi lo abita, da tutelare per le generazioni future;
- *principio di sussidiarietà*: l'istituzione dei piani deve avvenire a livelli di competenza adeguati;
- *principio di prevenzione*: tutte le conseguenze prodotte nell'ambiente da un progetto devono essere preventivamente discusse e valutate in base a procedure adeguate come ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- *principio di partecipazione*: i cittadini devono essere parte attiva nell'elaborazione e adozione di un piano in modo da garantire trasparenza nelle operazioni;
- *principio di responsabilizzazione*: le autorità (governi, municipalità...) sono responsabili della gestione del territorio e della sua pianificazione.

A conclusione delle osservazioni sopra proposte si ritiene che vada riconsiderato l'intervento proposto, ritenendo tassativamente come termine ultimo per l'escavazione quello previsto dall'attuale concessione mineraria, ovvero il 2025, con la conclusione e il totale ripristino dei luoghi e la riconsegna degli stessi alla comunità e al territorio.

Sicuri di un positivo accoglimento, porgiamo distinti saluti.

LEGAMBIENTE VERONA

Per comunicazioni: Legambiente Verona Via Bertoni, 4 37122 Verona
tel. 0458009686 fax 0458005575 e-mail info@legambienteverona.it